



**UFFICIO DEI MONOPOLI PER LE MARCHE
SEDE DI ANCONA**

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di **PORTO SANT'ELPIDIO (FM)** da ubicare nella zona così delimitata:

Comune di **PORTO SANT'ELPIDIO (FM)** e precisamente: **tutti i locali commerciali idonei ubicati all'interno del centro commerciale "AUCHAN" – Via Fratte – ad esclusione del supermercato.**

Questo Ufficio, visto l'esito del concorso di cui all'avviso pubblicato in data **26/04/2018** per l'assegnazione della rivendita ordinaria di nuova istituzione nel Comune di **PORTO SANT'ELPIDIO (FM)** ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b), della legge n.384/1980 e successive modificazioni.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito, secondo i criteri indicati nella determinazione prot. n.2224/R.U. del 24 febbraio 2015, in **€ 41.317,00 (euro quarantunomilatrecentodiciasette/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di **anni 3 (tre)**, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **mt. 300** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente, e deve presentare requisiti di ampiezza e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta in maniera chiara e leggibile su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, dovrà essere inserita in una busta sigillata recante la seguente dicitura: "**Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di PORTO SANT'ELPIDIO (FM)**".

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per le Marche - sede di Ancona – Via Palestro, 15 - 60122 ANCONA, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 04/04/2019.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro con l'indicazione dei centesimi, in caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio da eseguirsi mediante quietanza della Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Ufficio dei Monopoli per le Marche a garanzia della partecipazioni alla gara d'appalto per l'assegnazione a trattativa privata della rivendita generi di monopolio da istituirsi nel Comune di **PORTO SANT'ELPIDIO (FM)** per l'ammontare di **€. 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00)**, **da non inserire nella busta contenente l'offerta pena l'esclusione dalla gara).**

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio; in mancanza di tali adempimenti, ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso questo Ufficio, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e de Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopoli tabacchi – Ufficio gestione monopolio rivendite tabacchi – Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma – o ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

ANCONA, 30 gennaio 2019

Il funzionario delegato

(provv. n. 38 del 11/01/2016)

F/to Dott.ssa Paola Guidotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93

MODELLO DELL'OFFERTA
(da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da € 16,00)

Io sottoscritt _____ nat a _____ prov. _____
il _____ cf _____ residente in _____

Via _____ n. _____ prov. _____ cap. _____ tel. _____ PEC _____ **(1)**

mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione nel Comune di _____ sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € _____ (euro _____).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Via _____ n. _____, del Comune di _____ **(2)** dove intendo ubicare la rivendita e ricevitoria suindicate e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n.384 del 23.7.1980, obbligandomi a rimuovere, dal termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2 – quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

Firma per steso e leggibile

- (1)** Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente e recapito telefonico
- (2)** L'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda stessa.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(cause di esclusione ed incompatibilità)

[1] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri della Comunità Europea (art. 1 Legge n.198/1983);
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9 bis - non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione dei Monopoli e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

[2] Ai sensi dell'art.5 della Legge 23.07.1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

[3] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 18 della legge 22.12.1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con lavoro continuativo alle dipendenze altrui; 2) eserciti a qualunque titolo, o altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.